

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CUCINELLI, ZUCCALÀ, LICINI, CIPELLINI, STIRATI, ARFÈ,
AVEZZANO COMES, BLOISE, SEGRETO, SIGNORI e TORTORA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1975

Norme per un nuovo sistema retributivo dei pubblici dipendenti e dei magistrati

ONOREVOLI SENATORI. — Il sistema della retribuzione dei magistrati, sia ordinari che di altre magistrature e degli avvocati dello Stato, ha formato oggetto, come è noto, di accese dispute, specie negli ultimi tempi.

Il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentarvi mira perciò ad istituire un nuovo sistema che, senza accettare soluzioni di ingiustificato privilegio, e senza negare, d'altra parte, il giusto apprezzamento per le particolari funzioni della magistratura — cui è demandata, tra l'altro, la fondamentale difesa dello Stato e delle sue istituzioni — non presti il fianco alle critiche che recentemente hanno investito i tentativi esperiti, anche in via giudiziaria per la soluzione del discusso problema.

Occorre partire dall'affermazione preliminare del principio della « onnicomprensività » che, più volte pubblicamente proclamata, e pur legislativamente affermato, è rimasto finora inattuato. In applicazione di detto principio — discendente da quello più generale della « chiarezza retributiva » — e riferendosi a tutto il settore del lavoro retribuito a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, si stabilisce il divieto per tutti i dipendenti, sia dello Stato che di ogni altro ente pubblico, di percepire retribuzioni o compensi di qualsiasi natura, ed a qualsiasi titolo, che non siano compresi nello stipen-

dio ed indicati negli elenchi compilati dai competenti uffici erogatori, e comunicati, alla fine di ogni anno, alle singole amministrazioni alle quali i dipendenti appartengono.

Stabilito il generale principio di cui sopra, e volgendosi al trattamento economico dei magistrati in particolare, il disegno di legge mira a stabilire alcuni nuovi criteri che qui si espongono.

Una riforma del sistema retributivo dei magistrati non può prescindere anzitutto dall'attuale situazione creatasi nella magistratura a seguito delle successive riforme legislative in materia di promozioni, riforme che hanno sganciato, a tutti i livelli, le « promozioni » dei magistrati dall'effettivo esercizio di funzioni una volta corrispondenti a determinate qualifiche, come, per ultimo, era stato stabilito dalla nota legge Piccioni (legge 24 maggio 1951, n. 392). Con la progressiva attuazione dei « ruoli aperti », sia per i magistrati di appello (legge 25 luglio 1966, numero 570), che per i magistrati di cassazione (legge 6 agosto 1967, n. 687), e per i presidenti di sezione di cassazione ed equiparati (legge 20 dicembre 1973, n. 831) è scomparsa ogni corrispondenza tra il possesso di una determinata qualifica e l'esercizio di una determinata funzione, onde non si giustificherebbe più una progressione economica legata ancora alle vecchie differenziazioni ge-

rarchiche, e non, invece, e più semplicemente, alla maggiore o minore anzianità di servizio.

A tal fine, considerando che, alla stregua della vigente normativa, i magistrati, dopo circa trentuno anni di servizio, raggiungono la qualifica di *presidente di sezione di cassazione*, e che tra il *magistrato di tribunale* (cioè il magistrato dopo i primi cinque anni di servizio) e il *presidente di sezione di cassazione*, il rapporto retributivo è di 61 a 100, si propone che, fissata la retribuzione del magistrato con trenta anni di servizio, al magistrato con cinque anni di anzianità, cioè al magistrato di tribunale, sia assegnato il 61 per cento della suddetta retribuzione, e che la differenza tra i due livelli retributivi (cioè tra il 61 per cento e il 100 per cento) resti suddivisa, per i 25 anni, in venticinque scatti annuali di eguale misura. Per gli *uditori* (cioè per i magistrati nei primi due anni di servizio) e per gli *aggiunti giudiziari* (nei successivi tre anni), si propone che vengano ripristinate le proporzioni, rispetto alla retribuzione del presidente di sezione di cassazione, già stabilito dalla ricordata legge Piccioni, e cioè il 41,38 per cento per gli uditori di *prima nomina (senza funzioni)*, il 44,52 per cento per gli uditori dopo i primi sei mesi (*uditori con funzioni*), e il 51,43 per cento per gli *aggiunti giudiziari*. In tal modo uditori ed aggiunti percepirebbero un modico aumento rispetto alle proporzioni che, successivamente alla legge Piccioni, furono stabilite col decreto del Presidente della Repubblica n. 1080 del 1970. Ma ciò terrebbe giusto conto della necessità di invogliare all'ingresso in magistratura un maggior numero di giovani anche delle classi meno abbienti, nonchè delle esigenze economiche dei magistrati all'inizio della loro carriera.

Allo scopo, inoltre, di porre fine alla necessità delle ricorrenti richieste di adeguamenti, il disegno di legge mira ad attuare il principio dell'*adeguamento automatico* delle retribuzioni dei magistrati e, conseguentemente, di ogni altro funzionario, elettivo o di carriera, agganciato in un modo o nell'altro alle retribuzioni dei magistrati.

Si propone, a tal uopo, che annualmente una commissione mista, formata dai Mini-

stri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia, o da loro delegati, nonchè dal Direttore dell'ISTAT, dal Ragioniere generale dello Stato, e da un componente del Consiglio superiore della magistratura, da questo designato, accerti le variazioni medie ponderali avutesi, in più o in meno nel corso dell'anno, sulle retribuzioni di tutti i dipendenti dello Stato. Tale accertamento, da eseguirsi alla fine di ciascun anno, sarà automaticamente riportato, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, in aumento o in diminuzione, sulla retribuzione dovuta al magistrato con trenta anni di attività di servizio, e, conseguentemente, a tutti gli altri magistrati secondo le percentuali sopra indicate, nonchè agli altri funzionari collegati alle retribuzioni dei magistrati, nonchè, infine, ai magistrati a riposo il cui trattamento viene automaticamente fissato, nella misura attualmente prevista dell'80 per cento, in relazione alla retribuzione complessiva spettante ai magistrati in servizio avente anzianità pari a quella raggiunta dagli interessati al momento in cui cessarono dal servizio.

Nel fissare, infine, la retribuzione base, del magistrato con trenta anni di servizio, il disegno di legge, prescindendo dall'attuale criterio di agganciamento allo stipendio del « direttore generale », che a tante discussioni ha dato luogo, fissa la predetta retribuzione base in modo autonomo su una somma che il Governo, con suo decreto, è delegato a determinare, sulla proposta concertata fra i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia, entro tre mesi dall'entrata in vigore della emananda legge.

Noi confidiamo, onorevoli senatori, che il presente disegno di legge fornisca una onesta, accettabile e duratura soluzione di un problema che interessa, in via diretta ed indiretta, i più delicati settori della vita pubblica, sbloccando una situazione che si è resa particolarmente pesante per i sostenitori di una parte e dell'altra, procedendo tra polemiche a volte sconcertanti e che non contribuiscono, certamente, ad accrescere il credito che è necessario riscuotano le pubbliche istituzioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principio dello stipendio onnicomprensivo)

Il trattamento economico dei dipendenti dello Stato e di ogni altro ente pubblico è stabilito mediante la corresponsione di uno stipendio onnicomprensivo.

È fatto divieto ai dipendenti di cui sopra, anche se fuori ruolo, di percepire retribuzioni, indennità, proventi o compensi di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo, a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici, che non siano compresi nello stipendio, salvo che le retribuzioni abbiano carattere di generalità per tutti i dipendenti pubblici.

La violazione del divieto di cui sopra è punita secondo le norme che prevedono delitti contro la pubblica amministrazione.

È fatto divieto ai dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici di esercitare a qualsiasi titolo attività retribuita a favore e a spese dello Stato o di enti diversi da quello cui appartengono.

I principi sopra indicati si applicano per il trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e al personale che comunque gode di trattamento economico autonomo.

Art. 2.

(Determinazione degli stipendi dei magistrati)

Lo stipendio annuo lordo onnicomprensivo del magistrato avente trenta anni di anzianità di servizio viene fissato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Consiglio dei ministri su proposta concertata dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e di grazia e giustizia.

Lo stipendio dell'uditore giudiziario di prima nomina, dell'uditore giudiziario dopo i primi sei mesi di servizio, e dell'aggiunto giudiziario, è fissato, rispettivamente, nella misura del 41,38 per cento, del 44,52 per cento e del 51,43 per cento, rispetto allo stipendio che come sopra sarà fissato per il

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

magistrato con trenta anni di anzianità di servizio. Lo stipendio del magistrato con cinque anni di anzianità di servizio è fissato nel 61 per cento del predetto stipendio. Tra il quinto e il trentesimo anno di servizio, e per il periodo successivo al trentesimo anno di servizio, i magistrati percepiranno scatti annuali illimitati di stipendio pari a un venticinquesimo della differenza tra lo stipendio del magistrato con cinque anni di servizio e quello del magistrato con trenta anni di servizio.

Ai magistrati collocati a riposo è attribuito il trattamento economico pari all'ottanta per cento della retribuzione onnicomprensiva corrisposta ai magistrati in servizio di anzianità pari a quella raggiunta dal magistrato a riposo.

Art. 3.

*(Adeguamento automatico
degli stipendi dei magistrati)*

Entro il 15 dicembre di ogni anno una commissione formata dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e di grazia e giustizia, o da loro delegati, dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore dell'ISTAT e da un componente del Consiglio superiore della magistratura da tale organo designato, accerterà la variazione media ponderale subita, in aumento o in diminuzione, nel corso dell'anno, dalla somma globale delle retribuzioni corrisposte, a qualsiasi titolo, a tutti i dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici.

A partire dal 1° gennaio successivo, la retribuzione dei magistrati con trenta anni di anzianità di servizio — e conseguentemente la retribuzione di tutti gli altri magistrati e la misura degli scatti annuali secondo le percentuali e le misure sopra stabilite — sarà variata percentualmente in conformità dell'accertamento come sopra eseguito.

Art. 4.

Alla determinazione dell'eventuale maggiore onere derivante dagli articoli 2 e 3 della presente legge e alla indicazione della relativa copertura si provvede con apposita norma della legge di approvazione del bilancio dello Stato.